

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

ASSEMBLEE SEZIONALI 2016

F.A.Q.

Le presenti domande e le conseguenti risposte intendono fornire indicazioni a tutti gli associati in vista delle prossime Assemblee Elettive Sezionali, ma non costituiscono in alcun modo una interpretazione autentica delle norme regolamentari, la cui applicazione spetta unicamente all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Elettiva e, in caso di reclamo, agli Organi Disciplinari.

- 1) *Chi deve fissare la data dell'assemblea sezionale elettiva e quale periodo deve decorrere tra la lettera di fissazione e la data prevista per l'assemblea?*

La data di svolgimento di ogni singola Assemblea sezionale elettiva è fissata dai competenti Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali mediante comunicazione scritta da inviare ai Presidenti Sezionali o loro facenti funzioni e al Presidente dell'AIA. Tra la predetta comunicazione e la data fissata deve intercorrere un periodo di almeno 45 giorni, al fine di consentire, almeno un mese prima della data dell'assemblea, le previste dimissioni degli associati con incarichi di nomina in ambito nazionale e regionale/provinciale che intendono candidarsi alla carica di Presidente di sezione (v. art. 13 comma 3 Reg. AIA e art. 1 comma 4 Reg. Elettivo).

- 2) *Quali incombenze deve svolgere il Presidente di Sezione, o suo facente funzione, una volta ricevuta la lettera del Presidente Regionale o Provinciale con la comunicazione della data fissata per l'assemblea elettiva sezionale?*

Deve immediatamente affiggere copia della comunicazione del Presidente Regionale o Provinciale all'albo sezionale (v. art. 1 comma 3 Reg. Elettivo). Si consiglia, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, Reg. AIA per la lettera di convocazione delle assemblee, di attestare la data di avvenuta affissione con la sottoscrizione della predetta comunicazione da parte del Presidente di sezione e di almeno un componente del Collegio dei Revisori sezionali.

- 3) *La data fissata per lo svolgimento dell'assemblea sezionale elettiva è la stessa in cui si terrà l'assemblea ordinaria?*

Sì, in quanto di norma l'assemblea sezionale elettiva va tenuta in unica sessione con quella ordinaria. E', comunque, data facoltà al Presidente di Sezione, per giustificati motivi, di richiedere al Presidente dell'AIA la convocazione dell'assemblea ordinaria in via disgiunta da quella elettiva (v. art. 20 comma 4 Reg. AIA e art. 1 comma 4 Reg. Elettivo).

- 4) *In ipotesi di assemblea sezionale elettiva disgiunta da quella ordinaria biennale, quest'ultima può essere tenuta successivamente a quella elettiva ?*

No, l'Assemblea Sezionale Elettiva deve necessariamente tenersi dopo quella ordinaria biennale. Il principio è ricavabile per analogia dall'art. 1, comma 4, del Reg. Elettivo, che in caso di assemblea congiunta impone la prioritaria trattazione degli argomenti di spettanza di quella ordinaria, e vale anche in ipotesi di assemblee disgiunte, ove la data di effettuazione dell'assemblea ordinaria deve precedere quella dell'assemblea elettiva. Tale conclusione è, in ogni caso, imposta dai principi dell'intero complesso normativo, posto che tutta l'attività relativa all'esercizio precedente deve essere conclusa prima dell'elezione del nuovo Presidente, destinato ad entrare in carica immediatamente dopo l'esito delle votazioni.

5) *Come e quando si deve convocare l'assemblea sezionale elettiva?*

Il Presidente di Sezione in carica, o in sua assenza, il Vice Presidente sezionale o il commissario straordinario deve convocare l'assemblea elettiva, in unica sessione con quella ordinaria, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea mediante comunicazione scritta riportante l'ordine del giorno da inviare obbligatoriamente tramite il portale informatico AIA ("Sinfonia4Y") e da affiggere all'albo sezionale (v. art. 20 Reg. AIA e art. 1 comma 4 Reg. Elettivo). Ulteriori facoltativi mezzi di comunicazione della lettera di convocazione (consegna a mani, servizio postale, ecc.) non sono vietati, ferma l'obbligatorietà dell'invio tramite il portale informatico "Sinfonia4Y".

6) *Quali devono essere i punti dell'ordine del giorno dell'assemblea sezionale ordinaria da tenersi in unica sessione con quella elettiva da inserire nella lettera di convocazione?*

Preso atto che i primi argomenti da trattare sono quelli dell'assemblea ordinaria (v. art. 1 comma 4 Reg. Elettivo), la lettera di convocazione deve necessariamente contenere, per primo, l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, con i seguenti punti: a) esame e votazione della relazione tecnica e associativa del Presidente di Sezione, b) esame e votazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 e c) elezione di due componenti del Collegio dei Revisori sezionali per il quadriennio 1.7.2016/30.6.2020. Inoltre, è possibile inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria gli ulteriori argomenti previsti dall'art. 21, comma 3 lett. d), Reg. AIA (entità quote associative, ecc.) ovvero richiesti ai sensi del precedente art. 20, comma 5, Reg. AIA. La stessa lettera di convocazione prosegue, poi, con l'ordine del giorno dell'Assemblea sezionale elettiva, che prevede unicamente l'elezione del Presidente di Sezione per il quadriennio olimpico 2016/2020 e, ove spettante sulla base del numero degli iscritti alla Sezione alla data del 30.6.2015, l'elezione di uno o più Delegati Sezionali all'Assemblea Generale.

7) *Quali decisioni deve assumere il Presidente dell'Assemblea ordinaria in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe?*

Nessuna: il Presidente dell'Assemblea dà atto e verbalizza i risultati delle votazioni sul bilancio consuntivo e sulla relazione tecnico/associativa del Presidente di Sezione e passa all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Sezionali, senza adottare alcun provvedimento, spettante al Comitato Nazionale (v. art. art. 21 commi 4 e 8 Reg. AIA).

8) *Su quale base si determina il numero minimo (16%) o massimo (20%) dei sottoscrittori le candidature a Presidente Sezionale?*

Le schede di candidatura a Presidente Sezionale devono riportare un numero di sottoscrizioni pari alla percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla Sezione alla data del 30.6.2015 (art. 22 comma 6 Reg. AIA e art. 3 comma 1 lett. d Reg. Elettivo).

9) *E' valida la singola sottoscrizione della scheda di candidatura a Presidente sezionale da parte di un associato non avente diritto al voto, perché moroso nel pagamento delle quote associative, sospeso, minorenne, ecc.?*

No, la sottoscrizione deve essere effettuata da associati della Sezione aventi diritto al voto (art. 22 comma 6 Reg. AIA e art. 3 comma 1 lett. d Reg. Elettivo) e l'eventuale sottoscrizione da parte di associato non avente diritto al voto non potrà essere computata ai fini della determinazione del quorum di presentazione di cui alla domanda precedente. Qualora una sottoscrizione non valida venga accertata dal Collegio dei Revisori all'atto della

presentazione della candidatura, di tale circostanza dovrà essere fatta annotazione nella scheda, con contestuale invito al candidato a regolarizzare la situazione nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento elettivo (in caso di morosità la sanatoria è possibile solo a fronte di pagamento delle quote entro il giorno antecedente l'assemblea). La definitiva valutazione della validità o meno della sottoscrizione spetta al Presidente dell'Assemblea Elettiva, avvalendosi dell'ufficio di presidenza (art. 5 comma 3 Reg. Elettivo).

10) *Un associato firma sia la scheda di presentazione di un candidato Presidente sia la scheda di un altro candidato Presidente: per il conteggio dei firmatari la presentazione (16-20% degli associati alla data del 30.6.2015) tali firme sono tutte invalide ?*

Ciascun associato può firmare una sola scheda di candidatura, ma nel caso sopra indicato di una sottoscrizione di due schede è valida solo la firma rilasciata a favore del candidato la cui scheda di candidatura viene consegnata per prima al Collegio dei Revisori Sezionali; la firma per il candidato la cui scheda venga presentata per seconda non può essere conteggiata ai fini del computo del limite minimo del 16% degli associati (v. art. 3 comma 1 lett. d Reg. Elettivo).

11) *Un associato, già appartenente alla Sezione alla data del 30 giugno 2015, compie 18 anni il giorno fissato per l'elezione: può votare?*

Sì, alla data dell'elezione è maggiorenne e può, quindi votare, essendo soddisfatto pure l'ulteriore requisito dell'appartenenza alla Sezione alla data del 30 giugno 2015 (v. art. 2 comma 1 Reg. Elettivo).

12) *Un maggiorenne associato all'A.I.A. alla data del 30 giugno 2015 si è trasferito presso un'altra Sezione in una data successiva al giorno 1 luglio 2015: può votare per l'elezione del Presidente Sezionale e del Delegato Sezionale della nuova Sezione di appartenenza?*

Sì, in quanto sono soddisfatti entrambi i requisiti previsti dal Regolamento e, vale a dire, l'appartenenza alla nuova Sezione alla data delle elezioni e l'appartenenza all'A.I.A. alla data del 30 giugno 2015 (v. art. 2, comma 1, Reg. Elettivo).

13) *Un maggiorenne diventa associato dell'A.I.A. in una data successiva al giorno 1 luglio 2015: può votare per l'elezione del Presidente Sezionale?*

No, in quanto pur essendo appartenente alla Sezione alla data delle elezioni manca il requisito dell'appartenenza all'A.I.A. alla data del 30 giugno 2015 (v. art. 2, comma 1, Reg. Elettivo).

14) *Quali quote e quando deve pagare un associato per evitare la morosità e la perdita del diritto a votare ?*

Il Regolamento elettivo (art. 2, comma 2) rimanda all'art. 40, comma 3 lett. l), del Regolamento AIA il quale dà facoltà ad ogni associato di versare le quote entro il mese di marzo o per l'intero anno solare o per il primo semestre e, in tale ultima ipotesi, di versare il saldo del secondo semestre entro settembre. Dalla lettera della predetta norma si evince, poi, che il pagamento dilazionato in due ratei delle quote 2016 è possibile solo se il primo viene versato entro il 31 marzo 2016, che dopo tale data è previsto solo il pagamento in un'unica soluzione di tutte le quote per l'anno 2016 e che il mancato pagamento alla scadenza del 31.3.2016 quanto meno del primo rateo rende l'associato moroso. Pertanto, hanno diritto al voto nelle Assemblee elettive sezionali solo: a) gli associati che fino al giorno antecedente l'assemblea hanno comunque versato le quote associative per l'intero anno solare 2016, indipendentemente dalla data di pagamento; b) gli associati che hanno versato le quote del

primo semestre 2016 entro il 31 marzo 2016. Sono, viceversa, da considerare morosi ai fini del Regolamento elettivo tutti gli altri associati che non si trovino in una delle due situazioni sopra esposte quanto al pagamento delle quote associative.

15) *Può votare un associato destinatario di un provvedimento disciplinare di ritiro tessera emesso in primo grado ed avverso il quale è pendente, alla data dell'assemblea elettiva, impugnazione avanti l'Organo disciplinare competente ?*

No, il provvedimento disciplinare di ritiro tessera è immediatamente esecutivo, anche in pendenza di impugnazione (v. art. 53 comma 6 Reg. AIA). Analogo principio vale per ogni altro provvedimento di sospensione disciplinare in essere alla data dell'assemblea elettiva.

16) *Può votare un associato destinatario di un provvedimento di non rinnovo tessera (NRT) emesso dal Comitato Nazionale per inidoneità tecnica per uno dei motivi previsti dall'art. 52 Reg. AIA, ivi compreso il mancato superamento dei corsi di qualificazione ed aggiornamento per Osservatori Arbitrali, anche se, alla data dell'assemblea elettiva, è pendente il termine per proporre istanza di revoca ovvero è pendente la procedura di revoca avanti il Comitato Nazionale ?*

No, il provvedimento di non rinnovo tessera è immediatamente valido ed efficace con la sua adozione da parte del Comitato Nazionale e, dunque, da tale data il destinatario non è più un associato alla Sezione con la conseguente perdita del diritto di voto (art. 2 comma 1 Reg. Elettivo), anche se, alla data dell'assemblea, è ancora pendente il termine per proporre istanza di revoca ovvero è già stata promossa dal destinatario del provvedimento di NRT la procedura di revoca (v. art. 11 e art. 52 Reg. AIA).

17) *Possono partecipare all'assemblea sezionale ordinaria e a quella elettiva gli associati non aventi diritti al voto e, in caso affermativo, possono proporre interventi?*

Sì, possono partecipare all'assemblea, sia ordinaria che elettiva, tutti gli associati iscritti alla Sezione alla data del suo svolgimento anche se privi del diritto di voto perché minorenni, associati AIA dal 1° luglio 2015 in poi, sospesi con provvedimento disciplinare o in via cautelare, morosi nel pagamento delle quote sezionali (v. art. 20 comma 6 Reg. AIA). Non possono, viceversa, partecipare all'assemblea i destinatari di provvedimento disciplinare di ritiro tessera ovvero di provvedimento di non rinnovo tessera disposto dal Comitato Nazionale anche se sono pendenti le procedure, rispettivamente, di impugnazione e di revoca, attesa la già notata natura immediatamente esecutiva dei provvedimenti in parola. Gli associati non aventi diritto di voto possono, dunque, partecipare alle assemblee, ma non possono proporre alcun intervento nel corso delle stesse in forza di specifica previsione regolamentare disposta sia per gli associati soggetti a sospensione disciplinare (v. art. 54 comma 3 Reg. AIA) sia per tutti gli altri associati esclusi dall'elettorato attivo (art. 2 comma 2 Reg. Elettivo).

18) *Possono partecipare e votare all'assemblea sezionale ordinaria e a quella elettiva gli arbitri fuori ruolo e possono proporre la propria candidatura a Presidente Sezionale e/o Delegato Sezionale?*

Sì, gli arbitri fuori ruolo, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti ad altra causa di esclusione dall'elettorato attivo, possono partecipare e votare nelle assemblee ordinaria ed elettiva, nonché intervenire nel corso delle stesse. Possono, altresì, proporre la propria candidatura alla carica di Presidente di Sezione e/o di Delegato sezionale purché abbiano rinunciato, almeno un mese prima della data dell'Assemblea

elettiva, agli incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori (v. art. 13 comma 3 e art. 51 comma 4 Reg. AIA).

19) *E' necessario che il Collegio dei Revisori Sezionali debba svolgere le attività previste dal Regolamento Elettivo con tutti i suoi componenti?*

No, dal Regolamento elettivo si evince che le attività di ricezione atti e candidature possono essere svolte singolarmente dal Presidente e/o da un Componente, Le attività collegiali di valutazione della regolarità delle candidature e di verifica degli aventi diritto vanno effettuate alla presenza di almeno due componenti, come si evince dal Regolamento dell'AIA (v. art. 35). In caso di impedimenti o assenza di un componente si può procedere alla sua surroga, con le modalità previste dal Regolamento a seconda che si tratti di componente eletto o nominato (v. art. 35 Reg. AIA e art. 2 comma 5 Reg. Elettivo).

20) *Un associato con un incarico di nomina (componente CRA, componente Settore Tecnico, componente CDS, ecc.) può candidarsi a Delegato Sezionale e, in caso di elezione, deve dimettersi dalla carica di nomina ?*

No, non vi è alcun vincolo per la candidatura a Delegato Sezionale, né sussiste alcun divieto di cumulo tra la carica elettiva di Delegato Sezionale (destinata ad esaurirsi con la partecipazione all'Assemblea Generale) e qualsiasi altra carica di nomina, anche a livello nazionale, e, dunque, il Delegato sezionale eletto potrà continuare la propria attività tecnica o associativa di nomina, fatta salva ogni diversa incompatibilità prevista da altre norme regolamentari (v. art. 38 comma 3 Reg. AIA).

21) *Le schede bianche o nulle vanno computate tra i voti validamente espressi?*

No, come si evince pure dal Regolamento Elettivo (art 5 comma 11, art. 9 comma 2, 3, 5 e 6), le schede bianche o nulle non rientrano tra i voti validamente espressi. Pertanto, in tutte le votazioni, ivi comprese quelle in cui sia candidato il Presidente uscente al terzo mandato consecutivo, il "maggior numero dei voti validamente espressi" richiesto dal Regolamento si computa senza tener conto delle schede bianche o nulle.

22) *Un Presidente uscente, il cui primo mandato ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno (non per dimissioni volontarie) ed il secondo durata quadriennale piena, deve essere rieletto con almeno il 55% dei voti validi espressi?*

No, il Regolamento esclude che il mandato di durata inferiore a due anni ed un giorno possa essere equiparato ad un mandato pieno: pertanto, in tale ipotesi anche per il candidato Presidente uscente si applica il consueto *quorum* della maggioranza dei voti validi espressi.

23) *In ipotesi di elezioni con un candidato Presidente uscente al terzo mandato consecutivo, il candidato non Presidente uscente che abbia riportato la maggioranza dei voti validi espressi è eletto anche se non raggiunge la maggioranza del 55%?*

Sì, per il candidato non Presidente uscente è sufficiente ottenere la maggioranza dei voti validi espressi (v. art. 14 comma 3 Reg. AIA e art. 5 comma 14 Reg. Elettivo).

24) *In un'assemblea elettiva in cui si sia candidato il Presidente uscente al terzo mandato consecutivo e siano stati espressi 100 voti validi, quali sono le varie maggioranze con cui i vari candidati possono essere eletti ?*

In ipotesi di un solo candidato, il Presidente uscente al terzo mandato consecutivo: a) se ottiene 55 voti, è eletto; b) se ottiene 54 voti o meno, non è eletto e nuova assemblea entro trenta giorni cui il Presidente uscente non può candidarsi;

In ipotesi di due candidati, di cui uno è il Presidente uscente al terzo mandato consecutivo: a) se il Presidente uscente ottiene 55 voti o più, è eletto il Presidente uscente; b) se il candidato non Presidente uscente ottiene 51 voti o più (e il Presidente uscente 49 o meno), è eletto il candidato non Presidente uscente; c) se il Presidente uscente ottiene tra 51 e 54 voti e l'altro candidato tra 49 e 46, nessun eletto e nuova assemblea entro trenta giorni cui il Presidente uscente non può candidarsi.

In ipotesi di tre o più candidati, di cui uno è il Presidente uscente al terzo mandato consecutivo: a) se il Presidente uscente ottiene 55 voti, è eletto il Presidente uscente; b) se il candidato non Presidente uscente ottiene 34 voti o più, il Presidente uscente 33 voti (o meno) e l'altro candidato 33 voti (o meno), è eletto il candidato non Presidente uscente che ha riportato il maggior numero di voti validi (34); c) se il Presidente uscente ottiene 34 voti (o più ma meno di 55) e gli altri candidati 33 voti (o meno) ciascuno, nessun eletto e nuova assemblea entro trenta giorni cui il Presidente uscente non può candidarsi (art. 14 comma 3 Reg. AIA e art. 5 comma 14 Reg. Elettivo).

25) *Nella elezione del Presidenza sezionale in cui non vi sia quale candidato il Presidente uscente al terzo mandato consecutivo e del Delegato Sezionale, chi risulta eletto in caso di parità di voti ?*

Risulta eletto il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica (art. 5 comma 12 Reg. Elettivo).

26) *Nella elezione contestuale del Presidenza sezionale e del Delegato Sezionale, è nulla la scheda che indichi quale Presidente un nominativo estraneo ai candidati ammessi e quale Delegato un nominativo corretto tra i candidati ammessi?*

No, resta valido il voto correttamente espresso per il Delegato Sezionale, mentre è nullo il voto per il Presidente sezionale (art. 8 comma 4 Reg. Elettivo).

27) *Quando entra in carica il Presidente di Sezione eletto e quali sono gli incumbenti spettanti al Presidente uscente?*

Il Presidente di Sezione eletto entra nell'esercizio delle proprie funzioni all'atto della sua proclamazione in sede assembleare e della contestuale sottoscrizione per accettazione nel relativo verbale (art. 10 Reg. Elettivo). Il Presidente uscente deve, peraltro, assicurare quanto necessario per un regolare passaggio delle consegne, in conformità ai principi di correttezza, probità e rispetto dei ruoli istituzionali previsti dall'art. 40 del Regolamento AIA, e, in particolare, entro giorni quindici dalla elezione del nuovo Presidente deve redigere il verbale di passaggio di gestione con consegna di tutta la documentazione indicata all'art. 6 del Regolamento amministrativo e deve consegnare al nuovo Presidente, per le sue valutazioni e determinazioni, una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera di cui all'art. 56 delle N.F.O.T. e con la segnalazione degli AA.EE. e degli OO.AA. ritenuti meritevoli, al termine della stagione sportiva 2015/16, di essere inseriti nei ruoli regionali/provinciali (v. art. 59 NFOT).

28) *L'elezione del Presidente comporta la decadenza dei Consiglieri Sezionali e del C.D.S.?*

No, il Consiglio Direttivo Sezionale e, dunque, i consiglieri, ivi compresi quelli con funzioni di Vice Presidente, durano in carica una stagione sportiva e, dunque, fino al 30.6.2016 (v. art. 24 comma 2 Reg. AIA). In caso di vacanza, successiva alle elezioni, della carica di Consigliere per qualsiasi motivo (dimissioni, revoca ex art. 23 Reg. AIA, ecc.), il Presidente eletto può nominare altro consigliere, che resterà in carica fino al termine della stagione sportiva e, vale a dire, fino al 30.6.2016 (v. art. 24 comma 7 Reg. AIA).